



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**330/2020/R/COM**

**MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017 IN  
MATERIA DI PRESCRIZIONE BIENNALE IN RELAZIONE AL *SETTLEMENT*  
ELETTRICO E GAS**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

*8 settembre 2020*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 97/2018/R/com, "Attuazione urgente delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e avvio di procedimento per la completa attuazione delle suddette disposizioni nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale".*

*Il documento espone gli orientamenti dell'Autorità in merito a:*

- *le modifiche e/o integrazioni da apportare alla vigente regolazione delle partite fisiche ed economiche del dispacciamento (settlement) nei casi in cui la c.d. prescrizione biennale ha ricadute sui diversi operatori dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale;*
- *le modalità di compensazione degli oneri derivanti dalle eccezioni di prescrizione biennale.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le proprie osservazioni e le proprie proposte entro il **9 ottobre 2020**.*

*I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta al presente documento per la consultazione, si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo e-mail [info@arera.it](mailto:info@arera.it) o all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**  
**Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili**  
**Unità Mercati gas all'ingrosso**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290/608**  
**e-mail: [mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>SINTESI DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE BIENNALE .9</b>	
	Casi in cui possono manifestarsi i ritardi di fatturazione.....	9
	Decorrenza della prescrizione.....	9
	Interventi di rafforzamento delle tutele e attribuzione dei consumi al periodo oggetto di prescrizione11	
	Gestione della prescrizione biennale in relazione ai rapporti tra venditore e distributore .....	11
	Ulteriori interventi regolatori finalizzati alla completa attuazione della legge di bilancio 2018 a monte della filiera.....	13
<b>4.</b>	<b>ASPETTI COMUNI AI SETTORI ELETTRICO E DEL GAS NATURALE.....</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>RIPERCUSSIONI DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE ECCEPITA DAL CLIENTE FINALE NEI RAPPORTI A MONTE DELLA FILIERA ELETTRICA.....</b>	<b>15</b>
	Individuazione degli importi oggetto di compensazione .....	17
	Determinazione delle partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione.....	18
	Valorizzazione del totale energia elettrica oggetto di compensazione.....	20
	Determinazione degli obblighi informativi e dei relativi flussi necessari ad applicare la prescrizione biennale al settlement elettrico.....	21
	Compensazione degli importi per le sessioni di conguaglio tardivo già espletate .....	23
<b>6.</b>	<b>RIPERCUSSIONI DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE ECCEPITA DAL CLIENTE FINALE NEI RAPPORTI A MONTE DELLA FILIERA GAS.....</b>	<b>24</b>
	Determinazione delle partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione.....	25
	Valorizzazione degli importi compensabili .....	26
	Determinazione degli obblighi informativi e dei relativi flussi necessari ad applicare la prescrizione biennale al settlement gas .....	27
<b>7.</b>	<b>MECCANISMO DI RESPONSABILIZZAZIONE DELL'ID IN RELAZIONE ALL'INSORGENZA DI RETTIFICHE TARDIVE PER IL SETTORE ELETTRICO O DI CONGUAGLI DERIVANTI DA NUOVE MISURE PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE.</b>	<b>28</b>
	Meccanismo di responsabilizzazione per le ID nell'ambito del settore elettrico .....	29
	Meccanismo di responsabilizzazione per le ID nell'ambito del settore gas.....	30

# PARTE PRIMA – Inquadramento normativo-regolatorio e finalità

## 1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità con la deliberazione 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com), volto a dare completa attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017 o legge di bilancio 2018) con riferimento al tema della prescrizione del diritto al corrispettivo in due anni (c.d. prescrizione biennale).
- 1.2 La legge di bilancio 2018 stabilisce, all’articolo 1, comma 4, che *“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese<sup>1</sup>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti<sup>2</sup>, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.”*. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che l’Autorità *“definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto”*.
- 1.3 Il comma 5, il quale ai sensi della originaria formulazione prevedeva che *“Le disposizioni, di cui al comma 4 sopra riportate, non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”*, è stato successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
- 1.4 Il comma 10 della legge di bilancio 2018 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino alle fatture la cui scadenza:
  - a. per il settore elettrico, è successiva alla data del 1 marzo 2018;
  - b. per il settore del gas, è successiva alla data del 1 gennaio 2019.
- 1.5 Il quadro regolatorio attuativo delle disposizioni legislative sopra citate individua una serie di regole, di cui si fornirà un breve riassunto nel capitolo 2, relative all’ambito di applicazione della prescrizione biennale, ai criteri per il calcolo dei termini di prescrizione, alle azioni funzionali a garantire l’effettività ai diritti attribuiti dalla legge e alle modalità dell’esercizio dei medesimi diritti.
- 1.6 Tale quadro regolatorio mira a dare uno sviluppo coerente con la *ratio* cui manifestamente sono ispirate le previsioni della legge di bilancio 2018, che - come chiarito sin dalla deliberazione 97/2018/R/com - è quella di tutelare il cliente finale *“dal rischio di vedersi*

---

<sup>1</sup> Entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

<sup>2</sup> Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

*fatturati importi, di entità molto superiore al consueto (c.d. maxibollette)*". Una tale protezione è garantita dalle disposizioni di legge facendo ricorso agli *effetti estintivi della prescrizione*, i quali hanno a oggetto importi fatturati relativi a periodi di tempo superiori a due anni.

- 1.7 Inoltre, nel dare attuazione a tale assetto, l'Autorità ha tenuto anche conto delle prassi esistenti in materia di fatturazione, come segnalate dagli operatori interessati, in modo da individuare un meccanismo che si inserisca in maniera funzionale e non traumatica nelle concrete prassi operative.
- 1.8 La *ratio* di protezione dei clienti finali dal rischio di subire le conseguenze negative di anomalie e disfunzioni nei processi di misurazione e fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale (rischio che, come detto, si concretizza tipicamente nel fenomeno delle maxibollette) ha, dunque, orientato l'attività di attuazione fino ad oggi da parte dell'Autorità. Ciò spiega perché, benché la legge di bilancio 2018 si riferisca, su un piano di apparente coordinazione, a tutti i rapporti tra i soggetti della filiera, sia apparso corretto disciplinare, anzitutto, la prescrizione che opera in favore del cliente finale (secondo le modalità che saranno precisate sotto), per poi riguardare, da questa prospettiva, le ripercussioni che si possono determinare nei livelli posti più a monte della filiera.
- 1.9 L'Autorità, in altre parole, ha ritenuto che il citato articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2018, nonostante preveda che l'effetto estintivo della prescrizione operi su tutti i contratti della filiera, configuri una *diversa posizione giuridica* dei soggetti che, nei diversi tipi di contratti coinvolti, avrebbero titolo a invocare l'operatività di un tale effetto. In particolare, differente risulta la posizione:
  - i. da un lato, del cliente finale nei confronti del venditore controparte del contratto di fornitura di energia;
  - ii. dall'altro lato, del venditore nei confronti dei gestori delle infrastrutture di rete e, più in generale degli altri soggetti della filiera controparti dei cosiddetti contratti a monte (dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica; trasporto, bilanciamento e distribuzione del gas naturale; vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale).
- 1.10 Al riguardo, con tale interpretazione - che individua la finalità delle disposizioni della legge di bilancio 2018 nella tutela (rispetto al fenomeno delle maxibollette) del cliente finale, e non tanto del suo venditore che sia utente dei contratti di rete - appare coerente lo stesso dato testuale dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge che prende a riferimento, ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della prescrizione, i soli "*contratti di fornitura di energia elettrica e gas*", distinguendo poi tra i "*rapporti tra gli utenti [...] e il venditore*" e i rapporti "*con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera*". In tale prospettiva, quindi, questi ultimi rapporti assumono rilievo solo *in conseguenza* dell'operatività della prescrizione biennale nell'ambito del contratto di fornitura tra cliente finale e venditore.
- 1.11 Conseguentemente, la *ratio* delle disposizioni, che prevedono l'estensione dell'effetto estintivo della prescrizione anche nell'ambito dei contratti a monte, è quella di compensare l'onere economico che rimarrebbe in capo al venditore controparte di tali rapporti, laddove il cliente finale abbia eccepito la prescrizione nell'ambito del contratto di fornitura per la cui esecuzione sono stati conclusi tali contratti di rete. Sul piano soggettivo, quindi, la disciplina legislativa della prescrizione biennale appare definire due posizioni differenti:

- i. da un lato, quella del cliente finale, che ha titolo a eccepire la prescrizione (nei confronti del venditore controparte del contratto di fornitura) qualora si sia verificato un ritardo nella rilevazione del dato di misura che ha determinato il ricalcolo (e quindi l'emissione della maxibolletta);
  - ii. dall'altro lato, quella dell'utente del contratto a monte strumentale all'esecuzione fisica del citato contratto di fornitura: al riguardo, l'utente ha titolo a richiedere una rideterminazione del proprio debito nei confronti dell'esercente controparte, in coerenza col sacrificio economico subito in conseguenza dell'estinzione del proprio credito nei confronti del cliente finale; a tal fine, quindi, non è sufficiente che si sia verificata la condizione *sub i.*, essendo anche necessario che il cliente finale abbia *effettivamente* eccepito la prescrizione (o comunque beneficiato del relativo effetto estintivo).
- 1.12 In tale contesto, il punto 4, lett. c), della deliberazione 97/2018/com dispone che *“siano definite opportune modalità di allocazione delle partite inerenti al settlement di cui al TIS nei casi in cui l'utente del dispacciamento richieda la correzione di eventuali rettifiche tardive oggetto di fatture di trasporto e di dispacciamento per le quali si è determinata l'applicazione della prescrizione, mantenendo inalterata l'attuale regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, nonché siano definite opportune modalità di gestione dei conguagli di corrispettivi emersi in esito alle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, oggetto di fatture per le quali si siano determinate le condizioni di applicazione delle misure protettive di cui alla legge di bilancio 2018”*.
- 1.13 In tale ottica è opportuno evidenziare sin da subito che sebbene il diritto per il cliente finale di esercitare l'eccezione di prescrizione prevista dalla citata legge di bilancio 2018 si può manifestare tipicamente:
- a) nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
  - b) nei casi di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate all'ID (c.d. ritardo di conguaglio);
  - c) nei casi di conguagli derivanti dall'insorgenza di rettifiche tardive<sup>3</sup> (di seguito: conguagli derivanti da rettifiche tardive) e, per il settore del gas, dalla nuova disponibilità di dati di misura a sostituzione di stime o rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati (di seguito: conguagli derivanti da nuove misure);
- solo i casi di cui alla precedente lettera c) si riverberano a monte della filiera (casi nei quali la prescrizione è eccepibile a causa del ritardo, oltre i 24 mesi, nella messa a disposizione dei dati di misura da parte del responsabile della predetta attività) e sono pertanto rilevanti ai fini della presente consultazione (si veda per maggiori dettagli il

---

<sup>3</sup> L'utilizzo della locuzione “rettifica tardiva” nella deliberazione 97/2018/R/com è da considerarsi “atecnico” e da non riferirsi alla definizione specifica utilizzata nel TIS. In particolare, la locuzione “rettifica tardiva” è utilizzata per indicare una rettifica di un dato di misura (ad esempio, per via del mal funzionamento del misuratore) o la rilevazione di un dato effettivo che sostituisce misure stimate per più di due anni che generano ricalcoli in bolletta. Ciò che nel presente documento per la consultazione è indicato come “casi di conguagli derivanti da rettifiche tardive” è stato così chiarito nel documento per la consultazione 570/2018/R/com (§ 2.4) *“casi di ricalcoli derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive da parte dei distributori, con conseguente fatturazione sulla base di misure stimate, oppure derivanti da rettifiche (tardive) di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati”*.

capitolo 3). Non rientrano nell'ambito di questa consultazione invece le situazioni di cui alle lettere a) e b), nelle quali è in capo al venditore la responsabilità della ritardata fatturazione nonché tutte le conseguenze, anche economiche, dell'eccezione della prescrizione da parte del cliente finale.

- 1.14 In seguito, nella deliberazione 683/2018/R/com è stata rinviata a successivo provvedimento la “...*(omissis)*...definizione delle tempistiche e delle modalità con cui gli utenti del dispacciamento dell'energia elettrica e gli utenti del bilanciamento del gas naturale, in caso di mancato incasso dovuto a una eccezione di prescrizione sollevata dal cliente finale per i casi derivanti da ricalcoli la cui responsabilità sia attribuita ai distributori, abbiano titolo a richiedere rispettivamente a Terna e a Snam Rete Gas la revisione delle corrispondenti partite economiche relative al servizio di dispacciamento o bilanciamento”.
- 1.15 A tale riguardo, con il presente documento per la consultazione, si intendono, quindi, illustrare gli orientamenti dell'Autorità in merito a:
- a) la regolazione delle compensazioni volte a tenere indenni i diversi operatori del mercato elettrico e del mercato del gas naturale all'ingrosso (ed in particolare gli utenti del dispacciamento elettrico e gli utenti del bilanciamento del gas naturale o UdB) dai mancati incassi dovuti all'operare della prescrizione biennale in favore del cliente finale;
  - b) le modalità di gestione degli oneri derivanti dalle compensazioni operate per sterilizzare gli effetti pregiudizievoli per i diversi operatori della filiera della prescrizione biennale fatta valere dal cliente finale.
- 1.16 Nel seguito del documento si parlerà di “catena di prescrizione” per fare generico riferimento alla ripercussione che può avere, su tutti i livelli della filiera, la prescrizione biennale eccettata da un cliente finale. Si parlerà, pure in un senso non tecnico, di “compensazione” per riferirsi:
- a) sia al ristoro che l'utente del dispacciamento elettrico (di seguito: UdDe) riceverà per un mancato incasso derivante dalla prescrizione biennale fatta valere dal cliente finale;
  - b) sia al ristoro che l'utente della distribuzione gas (di seguito: UdDg) riceverà per un mancato incasso derivante dalla prescrizione biennale fatta valere dal cliente finale;
  - c) sia alla copertura dell'onere generato sul sistema.
- 1.17 È bene ribadire che gli orientamenti di seguito esposti si basano sull'assunzione della logica “compensatoria” che regge le posizioni soggettive in materia di prescrizione biennale dei vari operatori della filiera, come descritta sopra ai paragrafi 1.8-1.12. In altri termini, si ritiene che il fine della “catena di prescrizione” sia quello per cui i diversi operatori possano trovare ristoro rispetto alle conseguenze pregiudizievoli che loro derivano dalla prescrizione biennale esercitata da un cliente finale, nei confronti del proprio venditore, nell'ambito del relativo contratto di fornitura.
- 1.18 L'Autorità, inoltre, salvo minime modifiche che si illustreranno *infra*, intende in linea generale confermare l'impostazione già adottata nelle precedenti deliberazioni prevedendo misure che “*contemplino modalità operative che riducano l'onere gestionale ed economico per la pluralità degli operatori coinvolti*”, secondo quanto prospettato con la deliberazione 97/2018/R/com.
- 1.19 Inoltre, il presente documento per la consultazione reca anche alcuni orientamenti relativi all'introduzione di appositi meccanismi volti a incentivare e responsabilizzare l'ID a una

quanto più corretta e tempestiva attività di rilevazione dei dati di misura e loro messa a disposizione ai fini del *settlement*. Si tratta, quest'ultima, di un'attività essenziale per il sistema la cui efficienza e tempestività costituisce notoriamente un valore imprescindibile per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi. La disciplina della Legge di bilancio 2018 sulla prescrizione biennale e, da ultimo, l'abrogazione del comma 5 operata dalla Legge di bilancio 2020, evidenziano chiaramente il disvalore attribuito dal legislatore ai ritardi nella rilevazione dei dati di misura e, più in generale, al fenomeno delle rettifiche, di cui devono essere contenute (per quanto possibile) le cause.

- 1.20 Poiché, quindi, la disciplina dei meccanismi di “compensazione” illustrati nel presente documento per la consultazione comporta un onere per il sistema connesso al ristoro che dovrà essere assicurato per le conseguenze della prescrizione biennale esercitata da un cliente finale – sia in termini di adempimenti gestionali/amministrativi, sia in termini economici – l'Autorità ritiene imprescindibile integrare tale disciplina con adeguate forme di responsabilizzazione delle ID, volte a migliorare la *performance* dei livelli di erogazione del servizio prestato con particolare riferimento alla tempestività con cui è svolta l'attività di rilevazione del dato di misura, nonché alla sua successiva messa a disposizione ai fini del *settlement*. Tali proposte si aggiungono, peraltro, a quelle già previste dalla regolazione in materia di rilevazione dei dati di misura e in tema di fatturazione<sup>4</sup> con riferimento al settore elettrico, nonché illustrate in precedenti documenti per la consultazione concernenti il settore gas, che ripercorrono anche la regolazione vigente in materia di indennizzi<sup>5</sup>, volte a favorire un percorso di miglioramento della qualità del servizio di misura, intesa in senso ampio, nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione.
- 1.21 Il presente documento per la consultazione, infine, contribuisce a perseguire l'obiettivo strategico OS 16 (Sviluppo di mercati dell'energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo) di cui al Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità approvato con la deliberazione 242/2019/A.

## 2. Struttura del documento

- 2.1 Il documento per la consultazione oltre al precedente capitolo introduttivo e al presente capitolo 2 è organizzato nei seguenti ulteriori capitoli:
- a) il capitolo 3 riporta una sintesi della regolazione vigente in materia di prescrizione biennale;
  - b) il capitolo 4 illustra gli aspetti comuni del *settlement* relativo ai due settori (energia elettrica e gas naturale) da tenere in considerazione ai fini dell'implementazione della prescrizione biennale;
  - c) i capitoli 5 e 6 illustrano con riferimento rispettivamente al settore elettrico e del gas naturale:
    - gli orientamenti formulati in merito alla determinazione e gestione delle compensazioni da attuarsi nell'ambito del *settlement*, in conseguenza della prescrizione eccepita dal cliente finale nei contratti di fornitura;

---

<sup>4</sup> Rispettivamente ai sensi degli articoli 27 e 28 del Testo integrato misura (TIME) e dell'articolo 17 del Testo integrato fatturazione (TIF).

<sup>5</sup> Si rimanda alla Parte II del documento per la consultazione 487/2019/R/gas.

- le tempistiche di attuazione degli interventi proposti;
- d) il capitolo 7 illustra, per entrambi i settori, gli orientamenti dell’Autorità in merito all’introduzione di uno schema di responsabilizzazione dell’ID, nonché le procedure funzionali all’attuazione dei meccanismi di compensazione.

### **3. Sintesi della regolazione vigente in materia di prescrizione biennale**

3.1 A partire dal 2018 l’Autorità ha approvato una serie di interventi volti ad ottemperare alle novità, in tema di prescrizione, introdotte con la legge di bilancio 2018, con l’obiettivo di consentire prioritariamente la piena operatività della prescrizione nel rapporto tra cliente finale e venditore; di seguito riportiamo un breve *excursus* delle disposizioni introdotte.

#### Casi in cui possono manifestarsi i ritardi di fatturazione

- 3.2 Come chiarito dalla deliberazione 97/2018/R/com, il diritto per il cliente finale di esercitare l’eccezione di prescrizione prevista dalla citata legge di bilancio 2018 può essere esercitato nei casi di fatture emesse con ritardo rispetto al periodo cui effettivamente si riferiscono i consumi; come già anticipato nell’introduzione, ciò si può manifestare tipicamente:
- a) nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
  - b) nei casi di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate all’ID (c.d. ritardo di conguaglio);
  - c) nei casi di conguagli derivanti dall’insorgenza di rettifiche tardive (di seguito: conguagli derivanti da rettifiche tardive) e, per il settore del gas, dalla nuova disponibilità di dati di misura a sostituzione di stime o rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati (di seguito: conguagli derivanti da nuove misure).
- 3.3 Solo i casi di cui alla precedente lettera c) si riverberano a monte della filiera e sono pertanto rilevanti ai fini della presente consultazione; l’insorgenza di una rettifica e/o la rilevazione di un dato effettivo che sostituisce misure stimate risalenti a più di due anni comporta, infatti, non solo la modifica di dati rilevanti ai fini dei ricalcoli effettuati in bolletta per la quota parte risalente a più di 24 mesi, ma anche l’insorgenza di partite di conguaglio relative alla valorizzazione del servizio di trasporto e del servizio di dispacciamento.
- 3.4 Non rientrano nell’ambito di questa consultazione invece le situazioni di cui alle lettere a) e b), nelle quali è in capo al venditore la responsabilità della ritardata fatturazione nonché tutte le conseguenze, anche economiche, dell’eccezione della prescrizione da parte del cliente finale.

#### Decorrenza della prescrizione

3.5 Al fine di garantire l’effettività delle disposizioni in tema di prescrizione, l’Autorità ha stabilito, in generale, che la prescrizione biennale vada intesa in relazione al periodo di competenza dei consumi al netto dei tempi contrattuali e/o disposti dalla regolazione in materia di fatturazione al cliente finale.

- 3.6 L'Autorità ha, quindi, ritenuto necessario integrare le disposizioni in materia di fatturazione, a favore del cliente finale, stabilendo in particolare i termini entro i quali devono essere emessi i diversi documenti di fatturazione che non erano già previsti dalla regolazione dell'Autorità (ndr, dal TIF)<sup>6</sup>; è stato così introdotto il termine entro il quale il venditore deve fatturare il conguaglio derivante da rettifica, termine posto pari a 45 giorni dalla messa a disposizione del dato sul Sistema informativo integrato (punto 2 della deliberazione 97/2018/R/com); tali rettifiche riguardano i dati di misura che generano documenti di fatturazione diversi dalla fattura di periodo e dalla fattura di chiusura.
- 3.7 Ciò significa che, ai sensi della deliberazione 97/2018/R/com, il cliente finale che riceva una fattura contabilizzante consumi avvenuti in periodi risalenti a più di due anni dall'ultimo giorno di consumo fatturato, a fronte di una rettifica tardiva comunicata dal distributore al venditore, qualora la fattura sia emessa dal venditore entro i termini previsti dalla regolazione o dal contratto, sarà tenuto a pagare i consumi avvenuti in precedenza entro due anni più i tempi di emissione della fattura (che decorreranno dall'ultimo giorno di consumo fatturato), mentre potrà eccepire la prescrizione per quelli antecedenti a tale termine. In caso di ritardo nella fatturazione di una rettifica tardiva, invece, in coerenza con le finalità di tutela della disciplina in esame, il termine di due anni torna a computarsi dal momento della fatturazione, affinché il cliente non sconti le conseguenze del comportamento negligente del venditore (questa casistica, rientrerebbe nelle fattispecie di cui al paragrafo 3.2, lettere a) o b) che, quindi, non sono rilevanti ai fini della presente consultazione). In figura 1 è indicato un esempio di quanto predetto.




Figura 1

<sup>6</sup> Ai sensi del TIF (Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com), per i clienti serviti in maggior tutela i termini di fatturazione sono posti pari a 45 giorni; nel mercato libero, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo TIF, invece, le condizioni contrattuali possono prevedere termini per l'emissione diversi.

Interventi di rafforzamento delle tutele e attribuzione dei consumi al periodo oggetto di prescrizione

- 3.8 Per produrre i suoi effetti estintivi la prescrizione biennale deve essere eccepita dal cliente finale, il quale deve essere informato dal venditore, in maniera chiara ed evidente, dell'eventuale presenza in bolletta di somme in relazione alle quali è possibile sollevare l'eccezione di prescrizione, anche secondo le forme dettagliate dalla deliberazione 569/2018/R/com, come integrata e modificata dalla deliberazione 184/2020/R/com (di seguito: deliberazione 569/2918/R/com), laddove rientri tra le categorie di clienti aventi titolo a tale specifica forma di tutela rafforzata.
- 3.9 In particolare, l'Autorità, con la suddetta deliberazione 569/2018/R/com, ha individuato, quali soggetti destinatari di un ulteriore rafforzamento delle tutele in relazione alle previsioni della medesima legge di bilancio 2018 in materia di prescrizione biennale:
- per il settore dell'energia elettrica, i clienti finali domestici e i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione;
  - per il settore del gas naturale, i clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
- 3.10 Sono esclusi, dall'ambito di cui al precedente paragrafo, i clienti multisito, qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc, e le amministrazioni pubbliche.
- 3.11 Infine, in merito agli obblighi di fatturazione, l'Autorità ha disposto l'adozione del criterio del *pro-die* al fine di attribuire i consumi effettivi al periodo sottoposto a prescrizione, considerando, quindi, convenzionalmente costante il consumo su base giornaliera<sup>7</sup>.
- 3.12 La deliberazione 569/2018/R/com specifica, inoltre, che, anche qualora il venditore, in uno dei casi di applicabilità della prescrizione biennale, decida di rinunciare autonomamente al proprio credito, debba darne specifica comunicazione al cliente finale, garantendo anche in questo caso che egli sia informato.

Gestione della prescrizione biennale in relazione ai rapporti tra venditore e distributore

- 3.13 Per via delle differenti tempistiche che caratterizzano la fatturazione dei servizi nell'ambito della filiera, l'Autorità ha stabilito, in relazione al servizio di trasporto dell'energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, che, in via transitoria, i venditori (in realtà gli utenti dei suddetti servizi, che possono essere direttamente i venditori o i soggetti di cui questi si avvalgono per la gestione dei servizi) possano richiedere all'ID la restituzione dei corrispettivi per il servizio versati ma successivamente oggetto di restituzione ai clienti finali per via dell'applicazione della

---

<sup>7</sup> In merito alla riattribuzione dei consumi al periodo prescrivibile, la regolazione attuativa dell'Autorità ha esclusivamente stabilito che, per gestione dei ricalcoli di consumi effettivi afferenti periodi superiori a due anni, il venditore sia tenuto ad allocare correttamente tali consumi nel corso dell'intero periodo; a tal fine, deve essere impiegato il c.d. criterio del *pro-die* in base al quale i consumi devono essere attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

prescrizione, riconoscendo altresì alle ID la facoltà di adempiere a tale obbligo operando una compensazione con gli altri importi dovuti dai medesimi venditori nei loro confronti. Una tale previsione risponde a evidenti esigenze di semplificazione e di efficiente gestione dei rapporti, che risulta peraltro pienamente coerente con la logica “compensatoria” e con gli interventi illustrati nel presente documento di consultazione che si sviluppano attorno all’idea di “catena di prescrizione”.

- 3.14 Inoltre, la regolazione dell’Autorità consente al venditore, nell’ipotesi in cui esso sia in grado di eccepire all’ID la prescrizione del credito, di non fatturare ai clienti finali le somme corrispondenti relative al servizio di trasporto dell’energia elettrica e di distribuzione del gas naturale. È bene subito al riguardo evidenziare che tale facoltà, riconosciuta al venditore, unitamente alla previsione descritta al precedente paragrafo 3.13, era volta a mettere a disposizione del venditore un ulteriore strumento per gestire in modo flessibile le proprie esigenze connesse all’operatività della prescrizione nei rapporti coi propri clienti, in un contesto regolatorio ancora incompleto rispetto alla disciplina dei rapporti “a monte”. La disciplina che sarà adottata in esito alla presente consultazione dovrebbe completare il suddetto contesto secondo un’impostazione che, come già anticipato al Capitolo 1, sviluppa meccanismi “compensativi” secondo la logica della “catena di prescrizione”. Rispetto a tale impostazione, la facoltà del venditore di eccepire autonomamente (per conto del cliente) la prescrizione nei confronti dell’ID non appare più necessaria e, anzi, potrebbe generare una ulteriore complessità gestionale della “catena di prescrizione”. Pertanto, l’Autorità, con il completamento della regolazione in tema di prescrizione biennale, intende rimuovere una tale facoltà per il futuro.
- 3.15 La tabella 1 riporta l’elenco delle deliberazioni adottate dall’Autorità con una sintesi delle relative disposizioni introdotte.

<i>Provvedimenti</i>	<i>Principali disposizioni introdotte</i>
Deliberazione 97/2018/R/com	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) individuazione dei termini di emissione delle fatture inerenti conguagli che generano fatture diverse dalla fattura di periodo e dalla fattura di chiusura;</li> <li>b) individuazione dei termini di decorrenza della prescrizione;</li> <li>c) per il settore elettrico, in sede di prima applicazione, individuazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell’ambito di applicazione a tutti i clienti finali in bassa tensione;</li> <li>- delle modalità che il venditore deve adottare per informare il cliente finale della possibilità di eccepire la prescrizione.</li> </ul> </li> </ul>
Deliberazioni 264/2018/R/com e 683/2018/R/com	individuazione delle modalità attraverso cui il venditore può chiedere all’ID la compensazione di importi già versati ma non incassati dai cliente finali.
Deliberazione 569/2018/R/com	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) identificazione delle tipologie di clienti finali elettrico/gas rientranti nell’ambito soggettivo;</li> <li>b) definizione degli obblighi informativi e di fatturazione da parte dei venditori;</li> </ul>

	<p>c) definizione delle modalità di attribuzione dei consumi al periodo prescrivibile nell'ambito della fattura al cliente finale;</p> <p>d) individuazione delle forme di presentazione e gestione di eventuali reclami.</p>
Deliberazione 184/2020/R/com	Adeguamento, per effetto delle previsioni introdotte con la legge di bilancio 2020, della regolazione in tema di prescrizione biennale, con il superamento della distinzione tra i casi in cui il ritardo di fatturazione per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia attribuibile a responsabilità del venditore e/o dell'ID e quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile al cliente finale.

Tabella 1

Ulteriori interventi regolatori finalizzati alla completa attuazione della legge di bilancio 2018 a monte della filiera

- 3.16 Il documento per la consultazione 570/2018/R/com ha presentato gli orientamenti dell'Autorità al fine di individuare alcune regole per permettere al cliente finale l'esercizio agevole della prescrizione biennale nei casi di ritardata messa a disposizione delle misure al venditore. Per quel che qui più rileva le misure prospettate riguardano:
- a) le modalità di attribuzione dei consumi nel periodo precedente e posteriore a 24 mesi ai fini dell'applicazione della prescrizione; in relazione a questo aspetto, l'Autorità, in via d'urgenza, ha ritenuto necessario introdurre le misure atte a consentire la corretta determinazione dei ricalcoli (ai sensi della Bolletta 2.0) da parte dei venditori;
  - b) l'introduzione di criteri presuntivi per poter attribuire la causa del fallimento del tentativo di lettura (al cliente finale o all'ID), ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile del ritardo nella rilevazione del dato di misura, e per l'identificazione del periodo prescrivibile;
  - c) interventi atti a incrementare il numero dei dati di misura effettivi resi disponibili ai venditori e ai clienti finali al fine di minimizzare i casi di ricalcoli della fatturazione per consumi antecedenti a due anni.
- 3.17 Nessuna disposizione ulteriore, funzionale alla messa a disposizione dei dati di prelievo attinenti al periodo oggetto di prescrizione, è stata invece introdotta ai fini della gestione degli importi prescrivibili a monte della filiera.

## **PARTE SECONDA – Ripercussioni della prescrizione biennale eccettata dal cliente finale nei rapporti a monte della filiera**

### **4. Aspetti comuni ai settori elettrico e del gas naturale**

- 4.1 Con le deliberazioni 264/2018/R/com e 683/2018/R/com sono state delineate le misure necessarie a consentire l'esercizio, per i venditori, del diritto ad eccepire la prescrizione degli oneri fatturati dall'ID e non recuperati a valle della filiera. Tuttavia, come chiarito nel capitolo precedente, il venditore, a fronte dell'operatività della prescrizione nei casi

di conguaglio da rettifica tardiva e di conguaglio derivante da nuove misure (casistica di cui al paragrafo 3.2, lettera c)), subisce una diminuzione degli importi versati dal cliente finale, non solo in relazione agli oneri di trasporto (aspetto già trattato dall’Autorità con le predette deliberazioni), ma anche in relazione al costo della materia prima e agli oneri connessi al servizio di dispacciamento. La predetta diminuzione degli importi versati dal cliente finale è ascrivibile a cause che non gli sono imputabili e pertanto il venditore deve essere messo nelle condizioni di recuperare le somme corrispondenti. Nei casi di blocco di fatturazione e ritardo di conguaglio, invece, la responsabilità grava sul venditore stesso; in tali casi, pertanto, come già anticipato, non è necessario prevedere alcuna forma di recupero o compensazione.

- 4.2 Come chiarito nel Capitolo I, il diritto di recuperare quanto non incassato a causa della prescrizione in relazione ai rapporti contrattuali per i servizi funzionali al contratto di fornitura tra venditore e cliente finale (in quanto presupposto per l’esecuzione di tale contratto), è statuito dal già menzionato articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2018, laddove prevede che *“il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti [...] e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”*.
- 4.3 Come visto in particolare al paragrafo 1.12, in coerenza con la *ratio* protettiva della norma, si deve intendere che il diritto in questione sia stato attribuito dalla legge di bilancio 2018 al fine di sterilizzare gli effetti negativi della prescrizione biennale in capo a soggetti che si trovano a subirli senza propria colpa.
- 4.4 Nel seguito del documento verranno trattati separatamente gli orientamenti dell’Autorità relativi alla gestione della prescrizione biennale nell’ambito del settore elettrico e del gas naturale per tener conto delle relative specifiche modalità di organizzazione della filiera commerciale. Qui ci si limita a individuare alcuni aspetti comuni:
  - a) la presenza di asincronia tra il momento in cui i dati di rettifica sono rilevati e il momento in cui gli stessi sono utilizzati ai fini del *settlement* e producono effetti sui servizi “a monte” della fornitura;
  - b) la determinazione aggregata, ai fini del *settlement*, dell’energia elettrica e del gas naturale prelevati, che non prevede il dettaglio per ciascun punto di prelievo (di seguito: POD) o punto di riconsegna allacciato a rete di distribuzione (di seguito: PdR), rende necessaria l’integrazione dei flussi informativi specifici per la gestione della prescrizione;
  - c) gli importi oggetto di compensazione dovrebbero essere determinati sulla base delle partite fisiche, e della relativa distribuzione nel tempo, che sono effettivamente state utilizzate per la determinazione dei ricalcoli fatturati al cliente finale e per le quali sia stata eccepita la prescrizione<sup>8</sup>.
- 4.5 Per completezza, va, infine, evidenziato che gli interventi sopra prospettati, ove necessario, si estenderanno anche ai casi in cui la rilevazione dei dati di misura sia nella responsabilità di Terna<sup>9</sup> o delle imprese di trasporto del gas naturale per quanto attiene ai

---

<sup>8</sup> A fronte di una rettifica tardiva del dato di misura, possono risultare diversi i quantitativi da rettificare nei diversi rapporti contrattuali, ad esempio nel caso in cui il venditore abbia fatturato al cliente finale consumi stimati diversamente da quanto fatto dall’ID nei propri confronti.

<sup>9</sup> Come noto, la rilevazione delle misure, ai sensi del TIME, è un’attività posta in capo a Terna, in relazione ai punti di misura connessi alla rete rilevante, e all’ID per gli altri punti di prelievo in alta, media e bassa tensione.

clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, sebbene ad oggi non vi siano evidenze di tali ritardi nella rilevazione dei dati di misura.

## **5. Ripercussioni della prescrizione biennale eccepita dal cliente finale nei rapporti a monte della filiera elettrica**

- 5.1 Per effetto della presenza di una sessione annuale di conguaglio, in cui vengono contestualmente gestite tutte le rettifiche, diversamente da quanto avviene per il servizio di trasporto - in cui le rettifiche possono essere gestite e liquidate anche immediatamente dopo la loro rilevazione - la rettifica di un dato di misura può essere gestita e liquidata solo nell'ambito delle sessioni di conguaglio tardivo, anche dopo molti mesi dalla sua emersione<sup>10</sup>.
- 5.2 Lo sfasamento temporale tra il momento in cui è rilevata una rettifica e il momento in cui è possibile realizzare la compensazione nell'ambito del servizio di dispacciamento potrebbe comportare per l'UdDe - nell'ipotesi in cui fosse necessario per l'utente eccepire la prescrizione prima in relazione al servizio di trasporto e successivamente in relazione al servizio di dispacciamento - la necessità di dover individuare e verificare in momenti diversi gli elementi funzionali alla determinazione degli importi prescrivibili, con conseguenti possibili incongruenze dei dati utilizzati.
- 5.3 La disponibilità dei dati dell'energia elettrica prelevata per la determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti al *settlement* solo su base aggregata, senza alcuna evidenza dell'allocation puntuale (per POD/cliente finale), preclude la possibilità di individuare un collegamento univoco con i casi in cui il cliente finale ha effettivamente eccepito la prescrizione.
- 5.4 Le attività di verifica e di individuazione, caso per caso, degli importi oggetto di prescrizione potrebbero, pertanto, comportare un onere gestionale ingente, che renderebbe in taluni casi poco conveniente l'esercizio del diritto di compensare le perdite subite; potrebbero, inoltre, comportare il rischio di pagare con ritardo le fatture di conguaglio relative al servizio di dispacciamento e pregiudicare l'affidabilità in termini di buon pagatore dell'UdDe interessato, con le inevitabili conseguenze in relazione alle garanzie prestate a Terna.
- 5.5 Per tali ragioni, l'Autorità propone un meccanismo finalizzato a semplificare l'esercizio dei diritti dell'UdDe e basato su alcuni automatismi che non richiedano all'utente di contestare formalmente ciascuna delle fatture relative ai servizi a monte della filiera. Si tratta, in altre parole, di un meccanismo che opera, nel rispetto degli obiettivi enunciati, secondo principi di semplicità, economicità ed efficienza.
- 5.6 Il predetto meccanismo opererebbe, pertanto, secondo una serie di step di seguito sintetizzati e verrebbe attivato nel momento in cui il cliente finale eccepisce la prescrizione:

---

<sup>10</sup> Brevemente, va ricordato che nella sessione di conguaglio annuale SEM2 Terna determina le partite economiche dal secondo anno fino al sesto anno precedente (di seguito: sessione di conguaglio tardivo) insorgenti da rettifiche tardive all'energia elettrica prelevata da ciascun UdDe, partite che quindi possono essere potenzialmente oggetto di prescrizione biennale. Gli interventi proposti nel prosieguo vanno pertanto inquadrati nell'ambito delle suddette procedure di conguaglio. L'appendice 1 riporta sinteticamente gli elementi di interesse disciplinati nel TIS – ai fini della presente consultazione – in tema di rettifiche e conguagli.

- a) eccetta la prescrizione da parte del cliente finale, l'UdDe (in qualità di Utente del trasporto) è titolare, per tutte le quantità di energia prescritte in quanto relative a rettifiche di dati di misura risalenti a più di 24 mesi (casistica di cui al paragrafo 3.2, lettera c)), a richiedere all'ID la compensazione degli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata sulla base dei ricalcoli dei consumi effettuati per la fatturazione al cliente finale (determinati sulla base della differenza tra la lettura iniziale stimata<sup>11</sup> e l'ultima effettiva);
  - b) l'ID al fine di dar seguito all'istanza presentata dall'UdDe:
    - i. verifica che i consumi afferenti ai suddetti ricalcoli ricadano effettivamente nella casistica di cui al paragrafo 3.2, lettera c) e che essi siano stati correttamente suddivisi fra la quota parte che può essere oggetto di prescrizione e la quota parte più recente anche tenendo conto delle possibili diverse stime fatte fra lui e il venditore;
    - ii. determina i corrispondenti importi oggetto di compensazione (relativi ai corrispettivi di trasporto);
  - c) le azioni compiute dall'ID identificano le partite fisiche di energia con i relativi riferimenti temporali, nonché ogni altra informazione funzionale a consentire la compensazione in ambito *settlement*.
- 5.7 Una volta identificate le partite fisiche di energia con i relativi riferimenti temporali, le attività conseguenti potrebbero dipanarsi secondo due diverse modalità:
- a) una modalità che ripercorre la catena di fatturazione e prevede, quindi, che l'ID proceda a compensare l'UdDe per i soli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento verranno compensati da Terna all'UdDe in sede di fatturazione delle partite di *settlement* e di dispacciamento (*opzione 1*);
  - b) una modalità ancor più semplificata in cui l'ID procede a compensare l'UdDe in relazione agli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento vengono compensati all'UdDe direttamente da CSEA (*opzione 2*).
- 5.8 Gli importi compensati all'UdDe afferenti al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento potranno essere posti a valere su un apposito conto istituito presso CSEA (vedasi Capitolo 7).
- 5.9 Da ultimo, come anticipato al Capitolo 1, al fine di responsabilizzare l'ID a efficientare l'attività di misura rimuovendo i motivi alla base dell'emersione di rettifiche tardive successive ai 24 mesi, l'Autorità intende introdurre un meccanismo, addizionale a quelli già esistenti ai sensi della regolazione in materia di rilevazione dei dati di misura, finalizzato a incentivare comportamenti efficienti da parte delle ID in relazione all'attività di rilevazione dei dati di misura (si veda a tal proposito il Capitolo 7).
- 5.10 Nel caso si implementi l'opzione 1, le informazioni prodotte dall'ID dovranno essere comunicate a Terna che, per ciascun Utente interessato, dovrà identificare gli importi da compensare, senza peraltro dover compiere ulteriori azioni in termini di accertamento delle condizioni per l'applicabilità della prescrizione. Tali importi saranno portati a

---

<sup>11</sup> Come di seguito meglio specificato, ai sensi del TIF al fine della fatturazione in acconto il venditore può usare le proprie stime o quelle fornite dall'ID, ciò può comportare un diverso importo del ricalcolo e quindi della compensazione.

compensazione degli altri dovuti dal medesimo Utente e nessun atto formale gli sarà ulteriormente richiesto.

- 5.11 Nel caso si implementi l'opzione 2, l'UdDe riceverebbe la compensazione delle partite afferenti alla materia prima e gli oneri di dispacciamento direttamente da CSEA, rimanendo obbligato a riconoscere integralmente a Terna il conguaglio delle partite economiche determinate in esito alle sessioni di *settlement*. Questo di fatto semplificherebbe notevolmente il processo evitando di coinvolgere ulteriori soggetti nella gestione della "catena di compensazione".
- 5.12 Tale possibile semplificazione nelle modalità implementative dell'istituto della prescrizione biennale trae la sua giustificazione nel fatto che la determinazione delle partite fisiche, funzionali ad operare la compensazione, è un'attività del tutto separata dal processo di *settlement* anche se entrambe originano da nuovi dati di misura o loro rettifiche. Le rettifiche tardive emerse oltre i 24 mesi vengono, infatti, gestite nell'ambito del *settlement* indipendentemente dal fatto che il cliente finale abbia eccepito la prescrizione; ciò al fine di garantire la correttezza dei bilanci di energia. In tal senso l'operatività dell'effetto estintivo della prescrizione, a opera del cliente finale, determina una compensazione di partite economiche senza che tale effetto estintivo abbia però effetti sulle partite fisiche e i relativi bilanci. In tale ottica, quindi, l'attività di *settlement* finisce per incidere sulla catena di prescrizione esclusivamente per l'individuazione del momento in cui il nuovo dato di misura rilevato viene considerato nell'ambito dei rapporti a monte della filiera.
- 5.13 Come già anticipato nel Capitolo 3, in coerenza con la finalità di semplificazione che anima la disciplina sopra rappresentata, sviluppata secondo la logica della "catena di prescrizione" che scatta dall'iniziativa del cliente finale interessato, è orientamento dell'Autorità, eliminare la previsione secondo cui il venditore (in qualità di utente del trasporto) può direttamente eccepire la prescrizione all'ID a seguito del ricevimento della fattura di trasporto.

- Q1. Si condivide l'approccio proposto? Quale delle due diverse opzioni si ritiene preferibile e perché?*
- Q2. Si condivide la previsione di eliminare la possibilità da parte del venditore di eccepire la prescrizione biennale in sede di fatturazione del servizio di trasporto da parte della ID?*

#### Individuazione degli importi oggetto di compensazione

- 5.14 L'intervento dell'Autorità riguarda i conguagli relativi alle partite economiche di *settlement* che possono insorgere per via di una rettifica e/o di un dato di misura effettivo (che sostituisce una stima maggiore di due anni) all'energia elettrica imputata all'UdDe. Sulla base delle previsioni della legge, coerentemente con l'impostazione descritta nel Capitolo 1, la compensazione, nell'ambito *settlement*, avrà a oggetto le sole partite economiche e i relativi corrispettivi (di dispacciamento) che sono direttamente riconducibili alla fornitura del cliente finale, in corrispondenza degli importi per i quali il cliente finale ha fatto valere la prescrizione a causa di conguaglio da rettifica tardiva o di conguaglio derivante da nuove misure (casistica di cui al paragrafo 3.2, lettera c)).

- 5.15 Pertanto, a titolo esemplificativo, resterebbero escluse dalla compensazione nell'ambito del *settlement*:
- a) eventuali partite economiche di conguaglio a valere nei confronti della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) non associabili ad uno specifico cliente, ma attribuite ad Acquirente Unico in virtù del ruolo che esso riveste nell'ambito del *settlement*, di soggetto residuale;
  - b) ritardi di fatturazione da parte di Terna verso l'UdDe in relazione alle partite di *settlement* e di dispacciamento (una tale ipotesi, peraltro, appare solo teorica, in quanto, in termini di fatto, non risultano verificatisi casi concreti).
- 5.16 Per completezza, andrebbe esaminato anche il caso in cui il ricorso alla prescrizione biennale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.2, lettera c), avvenga ad opera di un cliente finale per il quale il responsabile della rilevazione dei dati di misura è Terna (cliente finale connesso alla rete rilevante). Al riguardo, fermi restando i principi individuati nel presente documento per la consultazione, si ritiene non necessario definire delle modalità specifiche di applicazione della prescrizione biennale a tali casistiche (flussi informativi *ad hoc*, etc.), in quanto, ad oggi, non vi sono evidenze di disservizi e ritardi nella rilevazione dei dati di misura da parte della medesima Terna (anche tale casistica risulta, quindi, solo teorica). Qualora, peraltro, dovessero verificarsi casi di tal genere, ferma restando la possibilità per il cliente finale di eccepire comunque la prescrizione (trovando infatti attuazione le relative disposizioni di legge, anche in assenza di disposizioni attuative dell'Autorità), si ritiene che Terna e l'ID competente debbano coordinarsi per scambiarsi le informazioni necessarie ad applicare i principi esposti nel presente documento per la consultazione senza la necessità di specifiche previsioni.

*Q3. Si ritiene correttamente individuato il perimetro degli importi oggetto di compensazione?*

*Determinazione delle partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione*

- 5.17 Gli importi oggetto di compensazione dovrebbero essere determinati sulla base delle partite fisiche che sono effettivamente state utilizzate dal venditore per la determinazione dei ricalcoli fatturati al cliente in esito all'eccezione della prescrizione. Va ricordato che a seguito dell'insorgenza di un dato di misura effettivo, il ricalcolo fatturato al cliente deve risultare pari alla differenza tra:
- a) l'importo determinato sulla base della differenza tra il medesimo dato di misura effettivo e l'ultimo dato di misura effettivo disponibile e
  - b) gli importi determinati sulla base di dati di misura stimati utilizzati per la fatturazione fino a quel momento.
- 5.18 Qualora le stime utilizzate per la fatturazione dovessero non coincidere con quelle prodotte mensilmente dall'ID<sup>12</sup>, le partite fisiche di energia elettrica sottostanti i ricalcoli

---

<sup>12</sup> Ai sensi del TIF, il venditore ha facoltà di utilizzare nella fattura di periodo al cliente finale il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'ID ovvero di effettuare una propria stima. Ai fini della fatturazione del servizio di trasporto e del servizio di dispacciamento sono, invece, necessariamente utilizzate,

potenzialmente oggetto di prescrizione nell'ambito del servizio di vendita e quelle sottostanti i conguagli nell'ambito dei servizi di trasporto e di dispacciamento potrebbero differire. È quindi orientamento dell'Autorità prevedere che nell'ambito del *settlement* le partite fisiche oggetto di compensazione siano individuate coerentemente con quanto fatturato dal venditore al cliente finale secondo l'impostazione descritta nel Capitolo 1.

- 5.19 A tal fine si intende stabilire, nei casi di rettifiche tardive, che l'UdDe sia tenuto a determinare l'ammontare complessivo di energia elettrica per cui risulta essere stata eccepita la prescrizione da parte del cliente finale e per cui tale prescrizione abbia portato ad un conguaglio delle relative partite economiche.
- 5.20 Pertanto, come rappresentato in Figura 2, ai fini dell'individuazione delle partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione (anteriori a  $t+x$ ) si possono individuare tre differenti casistiche:
- caso A il venditore, in presenza di dati stimati messi a disposizione dall'ID, fattura al cliente finale sulla base delle stime disponibili nel SII. In tale casistica, quindi, la quantità di energia elettrica su cui calcolare gli importi oggetto di prescrizione è pari alla differenza fra il dato di misura effettivo oggetto della rettifica tardiva e il dato di misura stimato dall'ID e messo a disposizione nel SII (dato che il venditore ha utilizzato per l'ultima fatturazione al cliente finale);
- caso B il venditore, in presenza di dati stimati messi a disposizione dall'ID, fattura al cliente finale una propria stima più conservativa di quella dell'ID (il venditore cioè non utilizza i dati di misura stimati dal distributore e messi a disposizione nel SII, ma una sovrastima di essi). In tale casistica, quindi, la quantità di energia elettrica su cui calcolare gli importi oggetto di prescrizione è pari alla differenza fra il dato di misura effettivo oggetto della rettifica tardiva e il dato di misura stimato dal venditore e da questi utilizzato per l'ultima fatturazione al cliente finale (il cliente finale, quindi, potrà eccepire la prescrizione su una partita fisica inferiore rispetto a quella del caso A e, conseguentemente, anche l'UdDe potrà richiedere la compensazione degli importi dal medesimo pagati all'ID e a Terna in relazione ad una quantità di energia elettrica inferiore rispetto a quella del caso A);
- caso C il venditore, in presenza di dati stimati messi a disposizione dall'ID, fattura al cliente finale una propria stima meno conservativa di quella dell'ID (il venditore cioè non utilizza i dati di misura stimati dal distributore e messi a disposizione nel SII, ma una sottostima di essi). In tale casistica, quindi, la quantità di energia su cui calcolare gli importi oggetto di prescrizione è:
- ai fini dell'eccezione avanzata dal cliente finale, pari alla differenza fra il dato di misura effettivo oggetto della rettifica tardiva e il dato di misura stimato dal venditore e da questi utilizzato per l'ultima fatturazione al cliente finale (il cliente finale, quindi, potrà far valere la prescrizione su una partita fisica maggiore rispetto a quella del caso A);
  - ai fini della richiesta di compensazione avanzata dall'UdDe verso l'ID e Terna, pari alla differenza, fra il dato di misura effettivo oggetto della rettifica tardiva e l'ultimo dato di misura stimato dall'ID e messo a

---

ai sensi rispettivamente della deliberazione 268/2015/R/eel e del TIS, le stime prodotte e rese disponibili dalle imprese distributrici.

disposizione nel SII (l'UdDe, quindi, potrà chiedere una compensazione su una partita fisica pari a quella del caso A).




Figura 2

**Q4.** Si ritiene siano state correttamente individuate le partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione?

Valorizzazione del totale energia elettrica oggetto di compensazione

5.21 Gli importi oggetto di compensazione devono essere determinati applicando:

- a) all'energia elettrica oggetto di compensazione afferente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dall'illuminazione pubblica, per ciascun anno, mese e fascia oraria, i prezzi medi dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 29.2 del TIS applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* nel medesimo anno, mese e fascia oraria cui fa riferimento la suddetta energia elettrica;
- b) all'energia elettrica oggetto di compensazione afferente ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti all'illuminazione pubblica<sup>13</sup>, per ciascun anno solare e fascia geografica, i prezzi medi dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2 del TIS applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica nel medesimo anno solare e fascia geografica cui fa riferimento la suddetta energia elettrica;
- c) all'energia elettrica oggetto di compensazione afferente ai punti di prelievo trattati orari in relazione a ciascun periodo rilevante, mese e anno di riferimento:
  - il Prezzo Unico Nazionale;

<sup>13</sup> Nei soli casi in cui il cliente finale titolare dei prelievi da illuminazione pubblica non sia una amministrazione pubblica. Si ricorda, infatti, che ai sensi di legge le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'eccezione della prescrizione

- i corrispettivi unitari di dispacciamento in base all'energia elettrica prelevata di cui all'articolo 24 del TIS (applicati per il *settlement* mensile per periodo rilevante, mese e anno).

*Q5. Si ritiene siano stati correttamente valorizzati gli importi da compensare all'UdDe in relazione alle attività afferenti ai servizi di settlement e di dispacciamento?*

*Determinazione degli obblighi informativi e dei relativi flussi necessari ad applicare la prescrizione biennale al settlement elettrico*

- 5.22 Al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo compensativo delineato nei precedenti paragrafi, è necessario individuare gli obblighi informativi in capo ai diversi soggetti della filiera, nonché definire opportuni flussi informativi atti a veicolare, tra i diversi soggetti coinvolti nella catena di prescrizione, le informazioni funzionali al corretto funzionamento del predetto processo.
- 5.23 In primo luogo, è opportuno implementare un flusso informativo ad hoc con il quale gli UdDe possano comunicare all'ID controparte di un contratto di trasporto i dati delle quantità di energia elettrica per le quali è stata eccepita la prescrizione di cui al paragrafo 5.19 e che rientrano nella casistica di cui al paragrafo 3.2, lettera c), distinti per i relativi raggruppamenti orari (in relazione ai punti di prelievo non trattati orari) ovvero quart'orari (in relazione ai punti di prelievo trattati orari), nonché, eventualmente, il riferimento agli intervalli temporali cui si riferiscono, richiedendo la compensazione degli importi economici ad esse associate già versati dall'UdDe nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto. In prospettiva, tali modalità potrebbero essere sostituite con un processo di scambio dati più strutturato e standardizzato nell'ambito del SII.
- 5.24 Tale flusso informativo riporterà, quindi, i prelievi risalenti a più di due anni che sono stati oggetto di ricalcoli eccepiti da parte del cliente finale e pertanto non incassati dal venditore. Va ricordato che ai fini di tali determinazioni l'UdDe, coerentemente alle previsioni della deliberazione 569/2018/R/com, sarà tenuto ad adottare un criterio di attribuzione dei consumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (*criterio pro-die*).
- 5.25 Nel caso in cui sia Terna a doversi far carico di compensare all'UdDe il valore della materia prima e gli oneri di dispacciamento (opzione 1) in ragione della modalità di determinazione "aggregata" delle partite economiche afferenti il dispacciamento e al fine di non aggravare la gestione della liquidazione delle partite di *settlement* mensile, l'Autorità è orientata a prevedere che:
- a) ciascuna ID di riferimento per ciascun anno oggetto di conguaglio tardivo gestito nella SEM2 di ciascun anno N e per ciascuna tipologia di punto di prelievo (trattato orario, non trattato orario non corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica, non trattato orario corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica) dovrà determinare la quantità di energia elettrica oggetto di compensazione afferente a ciascun UdDe sulla base del flusso di cui ai commi 5.23 e 5.24 e a comunicarla a Terna (o nel caso di una ID sottesa alla propria ID di riferimento) utilizzando il dettaglio definito dal TIS per la determinazione delle partite economiche oggetto di rettifiche tardive, specificando la quota parte di propria competenza e quella afferente a ciascuna ID sottesa; tale ammontare di

energia elettrica deve risultare coerente con il perimetro dei dati di rettifica o dei dati effettivi che sostituiscono stime maggiori di 2 anni resi disponibili ai sensi dell'articolo 23 del TIME<sup>14</sup> entro il 20 aprile del medesimo anno<sup>15</sup>;

- b) nel caso in cui una rettifica ai dati di misura (o un dato effettivo che sostituisce stime precedentemente fornite risalenti a più di due anni) emerga (ai sensi del TIME) con tempistiche tali da non consentire entro il 15 maggio (si veda nota 13 a piè di pagina) di essere inclusa nell'ambito della compensazione<sup>16</sup> l'UdDe, qualora risultasse averne titolo, otterrà da Terna la compensazione degli importi versati nella sessione di conguaglio tardivo successiva.
- 5.26 Terna (nel caso in cui sia implementata l'opzione 1), trasmette a CSEA, secondo modalità e tempistiche da quest'ultima stabilite, gli importi oggetto di compensazione che sono stati riconosciuti agli UdDe. CSEA provvede a versare a TERNA i predetti importi.
- 5.27 Nel caso in cui sia CSEA a gestire la compensazione (opzione 2), è necessario prevedere che ciascuna ID in relazione a ciascun UdDe e per ciascun punto di prelievo determini e comunichi mensilmente a CSEA:
- a) la quantità di energia elettrica oggetto di compensazione afferente a ciascun punto di prelievo determinata sulla base del flusso di cui ai commi 5.23 e 5.24 con l'indicazione dei riferimenti temporali rilevanti;
  - b) i riferimenti del punto di prelievo (POD);
  - c) la tipologia cui il punto di prelievo appartiene (trattato orario, non trattato orario non corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica, non trattato orario corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica) al fine di consentire la corretta valorizzazione delle partite fisiche di cui alla lettera a).
- 5.28 Ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica per la quale è stata eccepita la prescrizione CSEA utilizza le informazioni, relative ai prezzi di cui al paragrafo 5.21, pubblicate da Terna.

---

<sup>14</sup> L'articolo del TIME disciplina i termini entro cui devono essere resi disponibili, dal soggetto che eroga il servizio di misura, i dati di misura effettivi o dati di rettifica che sostituiscono misure precedentemente forniti; in particolare è previsto che entro il giorno 20 (venti) di ogni mese siano messi a disposizione del SII i dati di misura rettificati il mese precedente. Ai fini della SEM2 e delle sessioni di conguaglio tardivo sono utilizzati esclusivamente i dati trasmessi al SII entro il 20 di Aprile dell'anno successivo oggetto della medesima SEM2. Ad esempio, per la SEM2 del 2019 (che svolgerà nel 2020) saranno utilizzati i dati di misura (ovvero le rettifiche) trasmesse dal 21 Aprile 2019 al 20 Aprile 2020.

<sup>15</sup> Per le predette finalità quindi:

- a) ciascuna ID sottesa è tenuta ad inviare i dati di propria competenza alla propria ID di riferimento con le medesime tempistiche previste ai sensi del comma 69.2 del TIS per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive;
- b) ciascuna ID di riferimento, per ciascuna tipologia di punto di prelievo, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese e dei dati afferenti ai punti di prelievo del proprio ambito territoriale, determina il totale dell'energia elettrica oggetto di compensazione di ciascun Utente del dispacciamento;
- c) ciascuna ID di riferimento trasmette a Terna e a ciascun UdDe interessato l'energia elettrica oggetto di compensazione, aggregata e con il dettaglio relativo alla singola ID (tenendo distinti i dati afferenti all'ID di riferimento e alle singole ID sottese).

<sup>16</sup> L'ID deve, infatti, poter vagliare/verificare le richieste di eccezione della prescrizione ricevute dagli utenti del trasporto e tale attività richiede dei tempi che certamente non possono essere immediati.

- 5.29 CSEA determina e versa a ciascun UdDe gli importi relativi alle compensazioni utilizzando i dati di cui ai paragrafi 5.26 e 5.27. I versamenti sono accompagnati da una comunicazione a ciascun UdDe che evidenzia almeno le seguenti informazioni:
- i riferimenti del punto di prelievo (POD);
  - l'ammontare di compensazione relativo a ciascun punto di prelievo.
- 5.30 In ragione dei rapporti già vigenti disciplinati dalla regolazione tra CSEA e gli UdDe e le ID, nonché dei vincoli inerenti alla determinazione delle partite economiche afferenti al servizio di dispacciamento, l'opzione 2 sembrerebbe quella più facilmente percorribile.

- Q6. Si condividono gli orientamenti in relazione agli obblighi informativi e procedurali per la messa a disposizione all'ID, a Terna e a CSEA dei dati funzionali alla quantificazione della compensazione? Se no, quale soluzione alternativa si propone?*
- Q7. Si ritiene opportuno fissare un termine entro cui l'UdDe sia tenuto a comunicare all'ID controparte del contratto di trasporto i dati funzionali all'ottenimento della compensazione?*
- Q8. Si hanno proposte ai fini della semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese distributrici, a Terna e a CSEA? Specificare.*
- Q9. Si ritiene corretto prevedere, nell'opzione 2, che il versamento della compensazione agli UdDe possa avvenire mensilmente?*
- Q10. Si ritiene che l'intero processo funzionale alla determinazione dell'energia elettrica oggetto di compensazione debba essere veicolato da subito interamente nel SII?*

Compensazione degli importi per le sessioni di conguaglio tardivo già espletate

- 5.31 Nel caso in cui sia Terna a doversi far carico di compensare all'UdDe il valore della materia prima e gli oneri di dispacciamento (opzione 1):
- la compensazione agli UdDe degli importi inerenti a partite fisiche per le quali il cliente finale, alla data di entrata in vigore della regolazione prevista dal presente documento per la consultazione, ha già fatto valere la prescrizione (importi "pregressi"), sarà gestita nella prima sessione di conguaglio utile successiva al completamento delle attività finalizzate alla piena attuazione del provvedimento che seguirà la presente consultazione. Con le medesime tempistiche si attiveranno tutte le attività che coinvolgono anche Terna e le ID;
  - a tal fine gli UdDe saranno tenuti a comunicare a ciascuna ID, controparte contrattuale, le quantità di energia elettrica per le quali intendono richiedere la compensazione, separatamente per ciascun anno di competenza, utilizzando il medesimo flusso di dati che verrà individuato ai sensi del paragrafo 5.23 .
- 5.32 Tenuto conto delle verifiche e gli interventi operativi che le ID saranno tenute ad effettuare, il termine per l'invio da parte degli UdDe delle quantità di energia elettrica di cui alla lettera b) del paragrafo 5.30 sarà individuato coerentemente alle tempistiche di invio dei dati nell'ambito delle SEM. A tal fine ciascuna ID di riferimento sarà tenuta ad inviare a Terna l'energia elettrica oggetto di compensazione in relazione ai suddetti anni.
- 5.33 Nel caso in cui sia CSEA a doversi far carico di compensare all'UdDe gli importi "pregressi", la compensazione potrà essere gestita immediatamente a valle del completamento delle attività finalizzate alla piena attuazione del provvedimento che seguirà la presente consultazione. A tal fine gli UdDe saranno tenuti a comunicare a

ciascuna ID controparte le quantità di energia elettrica per le quali intendono richiedere la compensazione, separatamente per ciascun anno di competenza, utilizzando il medesimo flusso di dati che verrà individuato ai sensi del paragrafo 5.23 e le ID, con le medesime modalità descritte al paragrafo 5.26 saranno tenute a trasmettere a CSEA tutti i dati funzionali alle determinazioni del caso.

*Q11. Per la gestione degli importi “pregressi” è preferibile prevedere modalità ad hoc e semplificate? Se sì, specificare.*

## **6. Ripercussioni della prescrizione biennale eccettata dal cliente finale nei rapporti a monte della filiera gas**

- 6.1 In questo capitolo si espongono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla regolazione degli effetti dell’esercizio della prescrizione biennale da parte del cliente finale allacciato alla rete di distribuzione sui rapporti contrattuali della filiera gas, ovvero il funzionamento della cosiddetta “catena di prescrizione”.
- 6.2 Come chiarito nel precedente capitolo 4, il venditore, nel caso di prescrizione dei conguagli derivanti da nuove misure, subisce una diminuzione del proprio credito per cause che non gli sono imputabili e deve essere messo nelle condizioni di recuperare le somme corrispondenti attraverso meccanismi di risalita della “catena di prescrizione”. Nei casi di blocco di fatturazione e ritardo di conguaglio, invece, la responsabilità grava sul venditore stesso; tali casi, pertanto, non sono presi in considerazione dal presente documento.
- 6.3 Ai fini dell’implementazione della logica compensativa chiarita in precedenza si deve anzitutto considerare che essa deve trovare collocazione entro un quadro complesso e strutturato di attività regolate che prevede:
- a) *la presenza di sessioni di aggiustamento* del servizio di bilanciamento che comportano un’asincronia tra il momento in cui i dati di rettifica sono rilevati e il momento in cui gli stessi sono utilizzati ai fini del ricalcolo dei quantitativi di gas consegnati dall’UdB all’UdDg e del ricalcolo delle partite di bilanciamento;
  - b) *la determinazione aggregata del gas prelevato* che non consente, a oggi, di discernere le partite afferenti a ciascun singolo PdR.
- 6.4 In particolare, la regolazione vigente prevede che gli stessi dati che l’ID rileva e mette a disposizione al SII, dopo la loro validazione, affinché siano resi disponibili all’UdDg (che per semplicità si assume qui coincidere con il venditore e, pertanto, nel seguito, si userà indifferentemente l’acronimo UdDg o il termine venditore) il quale li userà nell’ambito dei propri processi di fatturazione, sono poi aggregati e trasmessi al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) per il loro utilizzo nell’effettuazione delle procedure di *settlement* ai fini del calcolo del gas consegnato all’UdB presso il punto di riconsegna della rete di trasporto. Tale calcolo individua, a sua volta, il gas consegnato dall’UdB all’UdDg e conduce alla regolazione delle partite economiche nell’ambito dei relativi rapporti di fornitura.
- 6.5 Nell’ambito del *settlement*, le attività volte alla rideterminazione dei volumi di gas consegnati dall’impresa di trasporto all’UdB sulla base delle rettifiche (ivi incluse quelle

dovute a nuove misure) comunicate dalle ID si svolgono, ogni anno, in due sessioni di aggiustamento così scadenzate:

- a) entro il 15 maggio<sup>17</sup>, viene effettuata la procedura di conguaglio riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
- b) entro il 15 ottobre, viene effettuata la procedura di conguaglio annuale riferita all'anno solare precedente.

6.6 Alla luce di quanto appena rappresentato, emerge che la messa a disposizione di una nuova misura (derivante da una raccolta tardiva o dalla correzione di una misura errata) darà luogo al ricalcolo di quantitativi consegnati dall'UdB all'UdDg<sup>18</sup>, che individuano importi potenzialmente oggetto di prescrizione, nell'ambito della prima sessione di aggiustamento pluriennale utile; infatti, la disponibilità di una nuova misura non può essere oggetto di prescrizione nell'ambito della sessione di aggiustamento annuale, in quanto i volumi ricalcolati in questa sessione si riferiscono all'anno precedente e, pertanto, ad un periodo inferiore a due anni.

6.7 In particolare, poi, poiché per il settore del gas l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla prescrizione è stata fissata dalla Legge di Bilancio 2018 al 1° gennaio 2019, la prima sessione di aggiustamento che potrebbe riguardare quantitativi oggetto di prescrizione è quella che si è svolta nel mese di maggio 2019, relativa al periodo 2014 - 2017, che è la prima ad utilizzare dati di misura raccolti o rettificati dopo il 1° gennaio 2019.

#### Determinazione delle partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione

6.8 La logica compensativa sopra illustrata implica che vi sia corrispondenza fra le partite fisiche oggetto di compensazione nelle parti a monte della filiera con quelle relative all'esercizio della prescrizione da parte dei clienti finali. A questo riguardo occorre considerare che, come per l'energia elettrica, il venditore potrebbe aver fatturato al cliente finale sulla base di stime di consumo diverse rispetto a quelle rese disponibili dall'ID. In tal caso, a seguito di nuova misura o rettifica, le partite fisiche oggetto di prescrizione nei rapporti tra venditore e cliente finale risultano diverse da quelle valutate sulla base dei dati resi disponibili dalle ID. In tali circostanze, si ritiene valgano le stesse considerazioni espresse al punto 5.14, ossia che le partite fisiche da considerare ai fini della compensazione, siano pari alle minori fra:

- a) quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore (vedi punto 3.8) oppure da parte del venditore per conto del cliente finale, facoltà che l'Autorità intende rimuovere come anticipato al precedente Capitolo 3 (vedi punto 3.14);
- b) quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del PdR ricalcolati dall'ID a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati.

---

17 Tali tempistiche sono relative alla disciplina che è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi del TISG approvato con la deliberazione 72/2018/R/gas; per quanto concerne le sessioni di aggiustamento relative agli anni 2013 - 2019, le date sono rispettivamente invece 31 maggio e 31 ottobre, ai sensi della vigente deliberazione 670/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata.

18 Nel caso in cui l'UdBg fornisca direttamente il cliente finale valgono considerazioni analoghe nel senso che subirà gli effetti della prescrizione eccitata dal cliente finale solo a seguito della sessione di aggiustamento nella quale sono considerate le misure tardivamente raccolte o corrette.

- 6.9 Ai fini dell'individuazione delle partite fisiche in esame e la loro valorizzazione per la successiva compensazione, occorre tenere conto del criterio *pro die* previsto dall'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com per l'allocazione su base giornaliera dei consumi effettivi rilevati dopo periodi superiori a due anni. Pertanto, è sufficiente conoscere l'entità e il periodo a cui si riferiscono le partite fisiche da compensare.
- 6.10 Occorre poi rilevare che la determinazione delle partite fisiche per la compensazione è un'attività del tutto separata dal processo di *settlement*, anche se entrambe originano da nuovi dati di misura o loro rettifiche. L'attività di *settlement* incide infatti sulla catena di prescrizione esclusivamente per l'individuazione del momento in cui il nuovo dato rilevato a valle viene considerato nell'ambito dei rapporti a monte della filiera, cioè il momento in cui sono rideterminati i volumi scambiati fra l'UdB e UdDg.
- 6.11 Ma vi è di più. In un'ottica di semplificazione dei processi, la compensazione potrebbe essere riconosciuta direttamente all'UdDg, previa apposita richiesta, assorbendo l'eccezione della prescrizione nei confronti del proprio UdB, che rimarrebbe quindi del tutto estraneo al processo. In questo caso l'UdDg riceverebbe la compensazione, rimanendo però obbligato a riconoscere integralmente al proprio UdB il conguaglio delle partite economiche determinate in esito alle sessioni di *settlement*.
- 6.12 Ciò significa che potenzialmente la determinazione delle partite fisiche, così come il successivo riconoscimento della compensazione, potrà essere gestita separatamente dalle attività di *settlement* e, quindi, non necessariamente dall'RdB, ma da un soggetto da individuare tenendo conto degli obiettivi di efficienza dei costi e dei processi, nonché di sinergie con altre attività del settore. Pertanto, prima di illustrare gli orientamenti dell'Autorità circa la selezione di questo soggetto, di seguito indicato come Gestore della compensazione gas, appare necessario esaminare con maggiore dettaglio i flussi informativi e i processi funzionali alla compensazione.

#### Valorizzazione degli importi compensabili

- 6.13 Come chiarito ai precedenti paragrafi si tratta di compensare gli effetti della prescrizione esercitata dal cliente finale nei confronti del proprio venditore che si riverberano a monte nel rapporto fra questi e il proprio UdB. Ne consegue che la compensazione va determinata sulla base di un prezzo rappresentativo di quello con cui tali soggetti si scambiano il gas nell'ambito dei contratti di fornitura. Si ritiene, a tal fine, di considerare un prezzo di riferimento del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto, che tenga conto di:
- a) costo della materia prima, che potrebbe essere individuato dal *System Average Price* o SAP;
  - b) corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto applicati al gas prelevato.
- 6.14 Per il calcolo degli importi da compensare sarà, quindi, sufficiente valorizzare le partite fisiche determinate come sopra illustrato sulla base della media aritmetica del prezzo di riferimento di cui al punto precedente estesa al periodo cui tali partite si riferiscono, in coerenza con il già richiamato criterio *pro die*, previsto dall'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com, per l'allocazione su base giornaliera dei consumi effettivi rilevati dopo periodi superiori a due anni.

Determinazione degli obblighi informativi e dei relativi flussi necessari ad applicare la prescrizione biennale al settlement gas

- 6.15 Per la determinazione della compensazione il Gestore della compensazione dovrà, pertanto, disporre delle seguenti informazioni:
- a) le partite fisiche per le quali è stata riconosciuta la prescrizione al cliente finale dal venditore;
  - b) le partite fisiche per le quali può essere riconosciuta la compensazione sulla base della differenza fra i consumi determinati a seguito della nuova misura o rettifica rispetto a quelli originariamente valutati sulla base delle informazioni rese disponibili dall'ID.
- 6.16 Si tratta, quindi, di stabilire due flussi informativi a beneficio del Gestore della compensazione:
- a) dall'UdDg, relativamente alle informazioni di cui alla lettera a) del punto 6.15, con specificazione del PdR cui si riferiscono e con il dettaglio almeno mensile delle partite fisiche;
  - b) dall'ID, relativamente alle partite di cui alla lettera b) del punto 6.15, anche esse con specificazione del PdR cui si riferiscono e con il dettaglio, almeno mensile, delle partite fisiche.
- 6.17 Le informazioni individuate al punto precedente sono sufficienti per determinare la compensazione nel caso in cui essa sia riconosciuta direttamente all'UdDg come prospettato al punto 6.11. Nel caso in cui si ritenga invece vantaggioso che la compensazione sia riconosciuta al soggetto a monte, ossia all'UdB, è necessario disporre di ulteriori informazioni ed in particolare:
- a) l'UdB che ha rifornito l'UdDg dei volumi prelevati presso il PdR per il quale è stata riconosciuta la prescrizione;
  - b) l'avvenuta eccezione della prescrizione da parte dell'UdDg all'UdB.
- 6.18 In questo caso sarebbe, però, necessario prevedere un ulteriore flusso informativo a favore del Gestore della compensazione da parte dell'UdB, che indichi le partite fisiche per le quali l'UdDg richiede la compensazione all'UdB ed avente il medesimo dettaglio individuato al punto 6.16, lettera a). Il Gestore della compensazione riconoscerebbe all'UdB i relativi importi sulla base del minore fra le partite fisiche:
- a) per le quali è stata chiesta la compensazione dall'UdDg all'UdB e quelle determinate;
  - b) quelle oggetto di prescrizione fatta valere dal cliente finale nei confronti del proprio venditore (vedi punto 3.8), oppure dal venditore per conto del cliente finale le quali siano fatte valere sino all'entrata in vigore del provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione; da tale data, infatti, come anticipato al precedente Capitolo 3, l'Autorità intende rimuovere la facoltà per il venditore di far valere la prescrizione per conto del cliente finale;
  - c) quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del PdR ricalcolati dall'ID a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati.
- 6.19 Sempre nel caso di riconoscimento della compensazione all'UdB potrebbero essere previste ulteriori verifiche ai fini di garantire la corretta individuazione dell'UdB sulla base della filiera dei rapporti commerciali storici. A tal fine, per il periodo sino al 31 dicembre 2019, si potrebbero considerare gli esiti delle sessioni di aggiustamento che individuano per ciascun *city gate* i volumi consegnati dall'UdB all'UdDg. Per il periodo successivo, invece, sulla base delle informazioni contenute nel SII vi è una corrispondenza univoca fra il PdR, l'UdDg e l'UdB.

- 6.20 La soluzione che prevede il riconoscimento della compensazione all'UdDg offre un indubbio vantaggio nella rilevante semplicità di gestione. La soluzione alternativa, prevedendo il riconoscimento all'UdB ha, forse, il pregio di poter utilizzare eventuali importi di compensazione a copertura di eventuali crediti non corrisposti dall'UdB nei confronti del sistema.
- 6.21 Si ritiene che il ruolo di Gestore della compensazione, per il settore del gas, possa essere assegnato a CSEA, in ragione dei rapporti già vigenti con gli UdDg e le ID, soprattutto qualora si opti per la soluzione che prevede il riconoscimento della compensazione al venditore, soluzione che, offrendo l'evidente vantaggio di una notevole semplicità gestionale, appare allo stato dell'arte l'opzione preferibile.
- 6.22 Nel caso in cui il cliente finale sia direttamente allacciato alla rete di trasporto non vi è distinzione fra venditore ed UdB e le informazioni di cui al punto 6.16 lettera b) dovranno essere rese disponibili dalla pertinente impresa di trasporto. In tali casi, si deve tenere conto del fatto che il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto potrebbe essere proprietario dell'apparato di misura e, in quanto tale, responsabile del *metering*. Ne consegue che la prescrizione potrà essere fatta valere dal cliente finale nei confronti dell'UdBg e la conseguente compensazione sarà in capo all'impresa di trasporto solo per i casi in cui la misura tardiva o correzione sia stata generata dall'attività di *meter reading*, di cui l'impresa di trasporto è responsabile, ovvero per i casi residuali in cui svolge anche l'attività di *metering*.

- Q12. Si condivide il quadro di responsabilità individuato in merito agli elementi informativi?*
- Q13. Si condivide la previsione di eliminare la possibilità da parte del venditore di eccepire la prescrizione biennale in sede di fatturazione del servizio di distribuzione da parte della ID?*
- Q14. Si condivide la modalità di quantificazione degli importi di compensazione?*
- Q15. Se non si condividono tali orientamenti, si specifichino le ragioni del dissenso e si avanzino proposte alternative.*
- Q16. Si concorda con quanto illustrato in merito ai due scenari? Quale si preferisce?*
- Q17. Si concorda con quanto illustrato in merito ai clienti direttamente allacciati? Se, no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?*

## **7. Meccanismo di responsabilizzazione dell'ID in relazione all'insorgenza di rettifiche tardive per il settore elettrico o di conguagli derivanti da nuove misure per il settore del gas naturale**

- 7.1 La previsione di un meccanismo compensatorio consente di garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti in merito alle partite oggetto di prescrizione biennale e, conseguentemente, di ridurre potenziali contenziosi tra utenti e ID per i predetti importi. Tuttavia, poiché gli oneri derivanti da tale meccanismo sono posti a carico del sistema (e quindi della generalità dei clienti finali ovvero, nel caso del settore gas, dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione) diviene ulteriormente importante incentivare

comportamenti efficienti da parte delle ID in relazione all'attività di rilevazione dei dati di misura e della loro successiva messa a disposizione ai fini del *settlement*.

- 7.2 Il meccanismo di responsabilizzazione dell'ID, che verrà illustrato di seguito con specifico riferimento ai due settori elettrico e gas, si inserisce nell'ambito degli interventi funzionali al raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio come anticipato ai precedenti paragrafi 1.19 e 1.20 ed ha come finalità il raggiungimento di un quadro regolatorio efficace nel dare certezza ai soggetti coinvolti in merito alla determinazione delle partite fisiche ed economiche risalenti a più di due anni, prevedendo a regime il superamento della loro gestione nelle sessioni di conguaglio.

#### Meccanismo di responsabilizzazione per le ID nell'ambito del settore elettrico

- 7.3 L'Autorità intende pertanto introdurre un meccanismo volto a responsabilizzare le ID in ragione dell'effettivo raggiungimento di alcuni livelli di qualità nelle *performance* con cui è erogata l'attività di misura (ed in particolare di riduzione dell'entità delle rettifiche tardive). Tale meccanismo, rispetto a quelli già previsti dalla regolazione vigente e finalizzati a migliorare la puntualità e la qualità dei dati di misura messi a disposizione dall'ID, si pone l'ulteriore obiettivo di ridurre l'ammontare complessivo delle rettifiche oltre il secondo anno. Più precisamente, si intende stabilire che in ciascun anno ciascuna ID, in ragione dei ritardi eccedenti i 24 mesi nella messa a disposizione dei dati di misura che generano rettifiche tardive (possibili oggetto di prescrizione) versi a CSEA un importo pari al minimo tra:
- a) l'ammontare annuo oggetto di compensazione conseguente l'eccezione della prescrizione da parte dei clienti finali per i quali la ID è responsabile della gestione dell'attività di misura;
  - b) e il valore dei costi riconosciuti in quota fissa alla medesima ID per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- 7.4 A fini operativi si ritiene, quindi, necessario che:
- sia istituito presso CSEA il Conto per la compensazione degli oneri da prescrizione biennale e che il predetto Conto sia alimentato dagli importi di cui al precedente comma 7.3;
  - CSEA provveda alla determinazione degli importi di cui al paragrafo 7.3 sulla base dei dati messi a disposizione ai sensi del paragrafo 7.5. In ciascun anno, l'importo complessivo afferente al meccanismo di incentivazione sarà versato nel predetto Conto a parziale compensazione degli importi che la stessa CSEA preleverà dal predetto Conto per compensare Terna (nel caso in cui sia implementata l'opzione 1 - paragrafo 5.7, lettera a)) o gli UdD (nel caso in cui sia implementata l'opzione 2 - paragrafo 5.7, lettera b));
  - ciascuna ID è tenuta a versare alla CSEA l'indennizzo di cui al paragrafo 7.3 secondo le tempistiche da quest'ultima definite.
- 7.5 Al fine delle determinazioni di cui al paragrafo 7.4 CSEA, per ciascun anno, utilizza le informazioni ricevute da Terna ai sensi del paragrafo 5.26.
- 7.6 Come già detto, il predetto meccanismo di responsabilizzazione dell'ID è funzionale al raggiungimento di un quadro regolatorio efficace nel dare certezza ai soggetti coinvolti in merito alla determinazione delle partite fisiche ed economiche risalenti a più a due anni

prevedendo a regime il superamento della loro gestione nell'ambito delle sessioni di conguaglio.

Meccanismo di responsabilizzazione per le ID nell'ambito del settore gas

- 7.7 L'Autorità intende introdurre un meccanismo di responsabilizzazione delle ID che miri alla progressiva diminuzione dei conguagli derivanti da nuove misure e, a tendere, alla riduzione delle sessioni di aggiustamento, introducendo una forma di penalizzazione che spinga l'ID a mettere in atto tutte quelle azioni utili ad anticipare nel tempo le rettifiche affinché vengano principalmente contabilizzate nell'ambito della sessione di aggiustamento annuale e sia, di conseguenza, minimizzata la correzione nell'ambito delle sessioni di aggiustamento pluriennale. Il valore finale della penalità applicata dovrebbe alimentare il conto istituito presso CSEA che quest'ultima, in qualità di Gestore della compensazione, utilizzerà ai fini dell'erogazione della compensazione derivante dall'eccezione della prescrizione da parte dei clienti finali allacciati a reti di distribuzione di cui al presente documento per la consultazione.
- 7.8 Nella definizione della penale si dovrà tener conto del fatto che le rettifiche possono essere di segno positivo o negativo e, pertanto, sarà necessario determinare per ciascun PdR interessato il valore assoluto della rettifica. Questo è un dato che potrebbe essere determinato per *city gate* o con riferimento a tutti gli impianti gestiti dall'ID direttamente dal SII. Più nel dettaglio, per ogni sessione di aggiustamento pluriennale, si potrebbe calcolare per ogni ID, su base annuale, la somma dei valori assoluti delle variazioni dei prelievi di ciascun PdR (di seguito:  $R_A^{ID,S}$ ).
- 7.9 Il valore della penale potrebbe essere determinato con la seguente formula:

$$P_A^{ID,S} = \alpha_{A,i} \cdot t \cdot R_A^{ID,S}$$

dove:

- $t$  è un corrispettivo unitario, espresso in €/Smc, che potrebbe essere calcolato ad esempio come rapporto fra i costi riconosciuti in quota fissa per i servizi di distribuzione e di misura, determinati su base nazionale, e la media annuale dei volumi distribuiti su base nazionale negli ultimi 4 anni;
  - $\alpha_{A,i}$  è un parametro che dipende dall'anno  $A$  cui si riferisce il calcolo, mentre l'indice  $i$  esprime, per ciascun anno  $A$ , il rapporto tra il termine  $R_A^{ID,S}$  e il totale distribuito dall'ID nel medesimo anno.
- 7.10 Al fine di tener opportunamente conto del ritardo con cui la rettifica è stata messa a disposizione, tale termine  $\alpha_{A,i}$  dovrebbe essere crescente con il ritardo di rettifica, quindi con il numero di anni che intercorrono tra quello di svolgimento della sessione e l'anno  $A$ ; inoltre, si dovrebbe valorizzare anche un eventuale incremento dell'indice  $i$ . In tal senso, si ritiene che il parametro  $\alpha_{A,i}$  possa variare fra un valore minimo (per le rettifiche relative all'anno più recente cui si riferisce la sessione e valori bassi dell'indice  $i$ ) e un valore massimo (per le rettifiche relative all'anno meno recente cui si riferisce la sessione e valori alti dell'indice  $i$ ).